



**BANDO PER L'EROGAZIONE DI
BUONI SOCIALI PER LE FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DI ASSISTENTI FAMILIARI IN
REGOLA**

In attuazione della DGR 2413/2011 inerente il fondo per le famiglie.

Art. 1 Oggetto del buono

Il presente buono, inserito all'interno di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni associati, previsto dalla normativa nazionale e regionale, finanziato dal Fondo Intesa, è destinato a valorizzare la cura dell'anziano o del disabile a domicilio da parte di assistenti familiari con regolare contratto di lavoro e a limitare o ritardare la necessità di ricovero in struttura residenziale.

Con questo intervento si vuole fornire un aiuto concreto alle famiglie che decidono di assumere regolarmente una badante e si potrà svolgere azione di orientamento e tutoring domiciliare, garantendo la partecipazione a iniziative di formazione da parte dell'assistente familiare.

Art. 2 Beneficiari

Possono beneficiare dei buoni sociali di cui all'art. 1 i soggetti non ricoverati in strutture residenziali nelle seguenti condizioni:

1. residenti in uno degli otto Comuni del Distretto di Tradate,
2. assistite a domicilio da assistente familiare regolarmente assunta;
3. in possesso di invalidità civile pari al 100% oppure con indennità di accompagnamento;
4. con un reddito ISEE non superiore a € 13.000,00

Art. 3 Modalità di accesso

- a) Per beneficiare delle prestazioni di cui all'art. 1 la persona interessata deve presentare la domanda al Comune di residenza presso il Servizio Sociale entro **il 30 settembre 2013**.
- b) La domanda deve essere sottoscritta dal beneficiario utilizzando il fac-simile predisposto dal distretto e disponibile presso i servizi sociali dei comuni o scaricabile dal sito www.ufficiodipiano-tradate.it.
- c) Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare anche se nello stesso nucleo vi sono più persone che rientrano nelle condizioni di cui all'art. 2.
- d) Le condizioni che presentano la richiesta del buono sono autocertificate dal richiedente, fatta eccezione per la certificazione di invalidità, l'attestazione ISEE e il contratto di assunzione dell'assistente familiare che devono essere allegati in copia alla domanda.
- e) Il Comune istruisce le domande, ne valuta l'ammissibilità e le invia all'Ufficio di Piano del Distretto di Tradate che provvederà a stilare una graduatoria degli aventi diritto a partire dai richiedenti con reddito ISEE più basso.
- f) La graduatoria verrà approvata entro il 31 ottobre 2013 e verrà effettuata sulla base al minor reddito ISEE.
- g) Il buono verrà garantito per un periodo di tre mesi e fino ad esaurimento dei fondi.

Art. 4 Entità e durata dei titoli sociali

- a) L'entità del buono è pari a € 250,00 mensili.
- b) Il buono ha una durata di tre mesi.
- c) I buoni saranno erogati ai soggetti nelle condizioni di cui all'art. 3 per la realizzazione di interventi di assistenza effettuata da badanti regolarmente assunte presso il proprio domicilio.

Art. 5 Modalità di erogazione

Per ogni nucleo familiare viene erogato un solo buono sociale.

L'erogazione dei buoni è a cura del Distretto di Tradate previa verifica del pagamento dei contributi per l'assunzione della badante che deve essere effettuata dal comune di residenza dell'anziano o del disabile.

Il buono verrà liquidato in un'unica soluzione a fronte di detta verifica.

Art. 6 Contratto di accompagnamento ed assistenza

La persona che accede al servizio di cui all'art. 1 deve sottoscrivere uno specifico contratto di accompagnamento e di assistenza che deve prevedere:

- le modalità di utilizzo della provvidenza economica da parte del beneficiario;
- le modalità di assistenza fornita;
- la durata del contratto;
- le verifiche e le modalità di controllo da parte del Comune di residenza;
- le condizioni di rescissione e di decadenza del contratto.

L'assistente sociale del Comune di residenza, tramite visite domiciliari, verificherà la corretta applicazione del contratto di accompagnamento.

Art. 7 Incompatibilità e decadenza del buono

La fruizione del buono è alternativa e non cumulabile ad altri interventi finanziati con fondi della L. 328/2000.

Il buono è incompatibile con il ricovero in Residenza Sanitario-Assistenziale.

Il buono decade inoltre per rescissione/scadenza del contratto dell'assistente familiare, con il decesso o per il cambio del Comune di residenza se diversi dai Comuni del Distretto.

Art. 8 Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli anche a campione su quanto dichiarato. Verranno effettuate delle visite domiciliari da parte di operatori del servizio di assistenza domiciliare o altro servizio ritenuto idoneo, al fine di monitorare e verificare gli interventi di assistenza.

Art. 9 Revoca dei benefici concessi

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenze e di rilievo penale e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici ricevuti dal dichiarante.